

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) ridefinire compito e ruolo dell'ENEL coerentemente con gli assetti del mercato elettrico nazionale e, soprattutto, del mercato integrato europeo determinati dal recepimento della direttiva comunitaria secondo i seguenti principi:

1) valorizzazione delle competenze tecniche e professionali operanti nell'ENEL;

2) mantenimento del valore complessivo dell'ENEL, anche attraverso la progressiva internazionalizzazione dell'attività.

36. 1.

Sergio Fumagalli, Crema, Possa, Edo Rossi.

(A.C. 3838 — sezione 10)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 40.

(Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle

province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:

a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto

all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:

a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempimento delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

(A.C. 3838 — sezione 11)**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 53.**

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari).

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: *a)* conformità alle norme EN 45011; *b)* disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; *c)* adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi,

accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)».

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 3838 - sezione 12)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 n. 91/414/CEE disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 recepisce la direttiva n. 91/414/CEE, dettando norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosa-

nitari, definendo come prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati, tra l'altro, a proteggere e regolare i processi vitali e conservare i vegetali ed i prodotti vegetali, nonché a prevenirne gli effetti di organismi nocivi ed eliminare piante pericolose;

ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 194 del 1995, chiunque utilizzi prodotti fitosanitari non autorizzati è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque a lire trenta milioni;

il regolamento CEE n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, stabilisce le regole per poter produrre e certificare le produzioni agroalimentari di origine biologica ed è attuato dalle singole regioni e province autonome;

gli ultimi dati relativi alla diffusione dell'agricoltura biologica in Italia mostrano che nel 1997 essa ha interessato oltre il due per cento della superficie agricola nazionale ed è in costante espansione: si tratta di risultati molto lusinghieri, che fanno del nostro paese uno dei principali Stati comunitari ad aver convertito la superficie agricola al metodo biologico;

in agricoltura biologica vengono utilizzati prodotti naturali per proteggere le produzioni e favorirne l'accrescimento; spesso si tratta di preparati e materie prime reperibili allo stato naturale direttamente *in loco* o presso negozi sotto forma di minerali: purtroppo, però, non appena vengono utilizzati nelle tecniche agricole, ai sensi del citato decreto legislativo n. 194, diventano prodotti fitosanitari e pertanto soggetti ad autorizzazione ministeriale;

il silicato di sodio, la polvere di pitra, il bicarbonato di sodio, la propolis o la polvere di roccia, nonché numerosi altri prodotti simili a questi, assolutamente naturali ed utilizzati in agricoltura fin dalla sua nascita come mezzi per proteg-

gere o aiutare le produzioni vegetali durante la crescita e favorirne la conservazione dopo la raccolta, da alcuni mesi sono diventati fatali per gli agricoltori che fanno uso del metodo biologico: in molte regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia, sono ormai centinaia i casi di produttori agricoli multati per avere utilizzato senza autorizzazione tali prodotti naturali, nei casi più gravi essendo stata prevista la reclusione;

nonostante le sollecitazioni fatte con insistenza ed a più riprese dai vari assessori regionali all'agricoltura nei confronti del Governo e del Ministero della sanità, affinché provvedessero a regolarizzare per via regolamentare l'utilizzo in agricoltura dei citati prodotti fitosanitari, ad oggi, pur avendo essi avuto più di un'occasione per intervenire, ciò non hanno fatto, con grave danno per l'agricoltura biologica, l'ambiente, la salute dei cittadini e la sorte degli agricoltori che hanno adottato ed adottano il metodo di produzione biologica;

per sanare in modo definitivo e legittimo la delicata situazione in cui si trova l'agricoltura biologica del nostro paese è sufficiente che il Governo adotti un provvedimento amministrativo che esoneri l'uso di alcuni prodotti naturali dall'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 194, facendoli rientrare tra quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

impegna il Governo

ad attivarsi per l'emanazione di un proprio decreto che preveda:

che i prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante di cui all'allegato II b del regolamento 2092/91, non ancora registrati dal Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrino nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto n. 1255 del 1968;

che l'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso di tali prodotti vengano sottoposti a specifiche condizioni, con particolare riguardo ai preparati da Quassia

amara, propolis, terra diatomacea o farina fossile o Tripoli, polvere di pietra o di roccia, silicato di sodio, bicarbonato di sodio, sapone di potassio, preparati di feromoni, olii vegetali;

che vengano autorizzati anche i seguenti prodotti previsti dal Regolamento CE n. 1488/97: gelatina, sabbia di quarzo e lecitina;

che i prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni del citato allegato II b e dall'inserimento nell'allegato II c del citato regolamento n. 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255, siano dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che non siano soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal 1° luglio 1991;

che i preparati da *Ryania speciosa*, quelli granulari di virus, il permangato di potassio e tutti i prodotti registrabili come fitosanitari elencati nell'allegato II b e quelli eventualmente elencati nell'allegato II c del citato regolamento n. 2092/91 possano essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministro per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte delle regioni o delle province autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 2092/91, disponendo che, in sede di prima applicazione, i preparati da *Ryania speciosa* e da neem, nonché di neem, quale olio vegetale previsto nell'allegato II b del citato regolamento n. 2092/91, possano essere utilizzati a partire dal 20 aprile 1997 per centoventi giorni.

(9/3838/1)

« Pecoraro Scanio, Procacci, Galletti, Paissan, Gardiol, Dalla Chiesa, De Benetti, Scalia, Turrone ».

La Camera,

premessò che:

l'articolo 28 del disegno di legge n. 3838-B, in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici, tende a fare chiarezza sulla vera origine delle essenze utilizzate nella produzione dei cosmetici, in particolare di quelle destinate alla produzione dei profumi;

la norma è stata introdotta per evitare che essenze sintetiche di scarsissima qualità usurpino il prestigio ed il valore di quelle naturali, arrecando danni sia ai consumatori, sia ai produttori agricoli: con essa, infatti, non sarà più permesso che prodotti contenenti materie prime dal costo irrisorio vengano venduti, senza che i consumatori ne siano a conoscenza, a prezzi elevati, come se fossero di vera origine naturale, ed in più metterà definitivamente fine alla concorrenza scorretta che fino ad oggi hanno subito le produzioni vegetali da cui le essenze naturali si estraggono, con enormi benefici anche per gli agricoltori, che potranno trarre vantaggio da prezzi di vendita giustificatamente superiori;

una delle essenze naturali che più trarrà vantaggio da questa nuova disposizione sarà quella del bergamotto, un agrume quasi introvabile e coltivato in piccole aree della regione Calabria;

il bergamotto rappresenta una preziosa fonte di ricchezza per l'economia calabrese e va assolutamente tutelato ed aiutato; enormi spazi di mercato sono ancora possibili per questo agrume, ma poco si fa per incentivarne ed aumentarne la produzione; da alcuni anni, però, opera a Reggio Calabria il Consorzio del bergamotto, organismo pubblico istituito per rilanciarne la diffusione e la produzione agronomica;

il Consorzio del bergamotto ha da poco messo in atto una serie di iniziative di carattere strutturale e commerciale che, non appena saranno concluse, daranno un tangibile rilancio all'economia agricola calabrese ed a tutta la filiera della produ-

zione e trasformazione del bergamotto; ma per questo sarà opportuno che il Governo ne agevoli opportunamente la realizzazione;

impegna il Governo

a supportare in maniera adeguata tutte le iniziative messe in atto per rilanciare la produzione del bergamotto calabrese, ed in particolare:

a) agevolare la registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta per l'essenza di bergamotto, la cui domanda, con relativo disciplinare, stanno per essere inviati al Ministero per le politiche agricole dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria;

b) far rientrare il bergamotto tra le produzioni vegetali degli agrumi e concedergli tutti gli aiuti economici che sono previsti per questo settore;

c) concedere aiuti specifici per iniziare la ristrutturazione degli impianti di coltivazione del bergamotto, favorendo la diffusione di nuovi cultivar e la realizzazione di impianti moderni di irrigazione;

d) concedere, se previsti, finanziamenti al consorzio del bergamotto per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, tra cui quella della trasformazione dell'agrume per l'estrazione dell'essenza;

e) istituire un marchio di promozione commerciale del bergamotto, utile anche per attuare campagne di comunicazione da finanziare con le apposite provvidenze concesse dall'Unione europea.

(9/3838/2)

« Aloi, Valensise, Poli Bortone, Losurdo, Selva, Pecoraro Scanno, Biondi, Prestamburgo, Anghinoni, Carlo Pace, Saponara, Fino, Costa, Procacci, Caruso, Scarpa Bonazza Buora, Ferrari, Mussolini,

Mancuso, Tassone, Iacobellis, Giovanni Pace, Mario Pepe, Antonio Pepe, Amato, Marinacci, Carmelo Carrara, Matacena, Baiamonte, Porcu, Napoli, Cavanna Scirea, Carlesi, Cuscunà, Filocamo, Chiappori, Stagno d'Alcontres, Dozzo, Galati, Scaltritti, Frau, Bergamo, Di Vella, Rizzi, Rasi, Manzione, Cardello, Marino, Marotta, Tringali, Manzoni, Ozza, Menia, Pampo ».

La Camera,
premessò che:

l'articolo 53 del disegno di legge attua le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento CEE 2081/92 relativamente ai soggetti che gli Stati membri autorizzano per svolgere le funzioni di controllo e vigilanza sulla conformità delle produzioni agroalimentari registrate con Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta, ai propri disciplinari di produzione;

le produzioni agricole ed alimentari che ottengono la registrazione comunitaria di DOP o IGP, ai sensi del regolamento CEE 2081/92, godono di particolari condizioni di tutela rispetto ai prodotti di origine non protetta e offrono garanzie certe di qualità e genuinità ai consumatori, difficilmente riscontrabili nelle altre produzioni della stessa natura, non tipici o di origine industriale;

una produzione agricola che ottiene la registrazione comunitaria DOP o IGP è certamente destinata ad ottenere tangibili successi commerciali nei mercati internazionali, sia perché è possibile riconoscerla quale prodotto unico ed inimitabile, sia perché garantisce la sua conformità a quel disciplinare di produzione che gli ha permesso l'ottenimento della registrazione, si tratta di particolari prerogative che vanno indubbiamente in favore sia dei produttori che dei consumatori;

un marchio DOP o IGP assicura nuove opportunità di incremento produttivo ai prodotti che l'ottengono e dà impulso allo sviluppo economico del territorio in cui le produzioni si coltivano e trasformano, è pertanto molto importante che l'Italia provveda con la massima urgenza a far registrare tutte le sue produzioni tipiche che hanno i requisiti previsti dal suddetto regolamento CEE e che si sa, sono numerosissime;

la mela Annurca campana è una di quelle produzioni tipiche che può ottenere la registrazione, ai sensi del citato regolamento CEE 2081/92, della IGP, Indicazione Geografica Protetta, esso infatti è un frutto unico, coltivato, raccolto e conservato secondo tecniche particolarissime che richiedono pazienza e perizia di rara reperibilità, ereditate e tramandate da generazione in generazione da oltre 2000 anni;

proprio per la sua millenaria e tradizionale metodologia produttiva la mela Annurca si classifica come un prodotto di altissima qualità, naturalmente genuino, dotato di proprietà alimentari e caratteristiche nutrizionali uniche e riconosciute tali anche dalla moderna scienza dell'alimentazione;

la mela Annurca originale si produce solo nei territori campani e solamente gli agricoltori di queste terre sanno coltivarla e conservarla secondo tecniche che come detto la rendono unica, per questo le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali e gli Enti locali interessati, in particolare quelli della provincia di Caserta, hanno avviato l'iter amministrativo per ottenere la registrazione comunitaria della IGP, è, inoltre, in via di registrazione il nominativo di un soggetto promotore che ha elaborato il relativo disciplinare di produzione ed ora si appresta ad inviarlo al Ministero per le politiche agricole affinché gli faccia compiere tutti i passaggi normativi per la definitiva registrazione presso la Commissione Agricoltura dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a mettere in atto le necessarie iniziative per consentire il rapido riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta, IGP, della mela Annurca campana, anche e soprattutto attraverso una stretta collaborazione con i soggetti della provincia di Caserta che allo scopo hanno avviato le procedure previste dal Regolamento CEE 2081/92 per ottenere la relativa registrazione comunitaria;

ad attivarsi affinché si possa permettere ai produttori agricoli della mela Annurca ed i soggetti operanti nella filiera commerciale di questa produzione, di ottenere il massimo dei benefici connessi con l'ottenimento del marchio IGP, sia in termini di valorizzazione economica e di crescita di immagine, sia di diversificazione dei prodotti trasformati e di sviluppo sociale del territorio, ad intraprendere, in attesa della prevista registrazione della IGP, concrete iniziative per valorizzare l'attuale produzione di mele Annurca campane.

(9/3838/3)

« Landolfi, Malgieri, Napoli, Petrella, Cuscunà, Cennamo, Simone ».

La Camera,

premesso che:

il Governo in sede di conversione in legge del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, ha accolto nel corso della discussione alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che impegnava il Governo ad attivarsi in sede comunitaria per giungere alla definizione dei limiti di tolleranza per la concentrazione del DDT ai sensi del decreto legislativo n. 531 del 1992 e direttiva comunitaria n. 91/493;

il Ministero della sanità, direzione generale della sanità pubblica, abbia il 20 febbraio del 1997, attivato presso la Commissione europea la procedura al fine di

addivenire alla definizione di parametri comuni europei, stante l'attuale disomogeneità di applicazione dei diversi Stati;

il commissario europeo l'onorevole Emma Bonino, sensibilizzata in relazione al problema, ha assicurato che la questione sarebbe stata esaminata nell'ambito del gruppo di lavoro « Pesticidi residui », al fine di giungere ad una netta revisione nell'ambito delle direttive 86/363 e 96/33;

l'argomento è di attualità, stante la protratta inattività che deriva dalla situazione per la comunità dei pescatori del Lago Maggiore, tra l'altro ad oggi privi di qualsiasi indennizzo economico da parte delle Regioni Lombardia e Piemonte;

impegna il Governo:

a verificare a che punto sia giunto l'iter di revisione e armonizzazione presso la Commissione europea, dei limiti di tolleranza del DDT nelle carni di pesce in relazione ai ricordati impegni assunti dal Governo italiano;

ad attivarsi direttamente per risolvere con solerzia la questione sopra citata.

(9/3838/4)

« Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Zacchera ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria 1995-1997, con particolare riguardo all'articolo 53, relativo ai controlli ed alla vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli alimentari;

considerato che le disposizioni dei commi 5, 7 e 8 di tale articolo necessitano di essere più strettamente coordinate tra di loro;

impegna il Governo:

ad interpretare il comma 7 nel senso che per richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svol-

gere funzioni di controllo si intende la scelta effettuata tra gli organismi privati iscritti nell'albo di cui al comma 6 effettuata dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 7;

ad interpretare il comma 8, coerentemente con l'interpretazione del comma 7, nel senso che il riferimento alla comunicazione si intende come il riferimento all'iscrizione all'albo di cui al comma 6.

(9/3838/5)

« Sedioli, Ferrari, Malentacchi, Trabattoni ».

La Camera,

preso atto della delega in materia di « norme per il mercato dell'energia elettrica » di cui all'articolo 36 della legge comunitaria all'esame dell'Assemblea;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'emanazione delle norme, delle particolari competenze in materia assegnati dai rispettivi Statuti di autonomia alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(9/3838/6)

« Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann ».

La Camera,

esaminato il nuovo articolo 53 sulle DOP, così come modificato dal Senato;

valutato positivamente il ruolo rafforzato delle regioni;

osservato come sia risultato stralciato nell'equilibrio del nuovo articolato, il precedente comma 8 che interessava le funzioni di vigilanza e di controllo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome per prodotti DOP o IGP interamente compresi in ciascun territorio;

impegna il Governo

nell'esercizio della delega a tener conto delle particolari condizioni di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che impediscono un intervento diretto sui loro territori per i prodotti DOP e IGP che ricadano esclusivamente nelle zone di competenza, da parte dell'Ispettorato repressione frodi del ministero, dovendosi attribuire questo ruolo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

(9/3838/7)

« Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann ».

RELAZIONE DEL GOVERNO AL PARLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRESENTATO DALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII N. 4-A)

(Doc. LXXXVII n. 4-A - sezione 1)

RISOLUZIONI

La Camera,

premesso che:

l'Italia si appresta a far parte del primo gruppo dei Paesi che aderiscono alla moneta unica europea, grazie ai pesantissimi sacrifici che i cittadini hanno dovuto sopportare per raggiungere il suddetto obiettivo;

il nostro Paese ha raggiunto con enorme difficoltà alcuni parametri fissati dal trattato di Maastricht, ma ha lasciato inalterato se non peggiorato l'enorme debito pubblico che grava su ogni singolo cittadino e sulle generazioni future;

vi è un forte divario tra le regioni settentrionali e le regioni del Mezzogiorno, soprattutto in termini di capacità produttiva, infrastrutture, disoccupazione che richiedono scelte mirate, per non parlare del grave problema della criminalità organizzata, vero flagello delle popolazioni di quelle terre;

l'Italia resta in grave ritardo nel recepimento di numerose direttive dell'Unione europea;

il processo di allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centro-orientale reca numerose implicazioni. In primo luogo è necessario uno svecchiamento delle istituzioni che devono essere standardizzate a quelle degli altri paesi europei; in secondo luogo l'Italia deve svolgere un ruolo cardine nell'area del Medi-

terraneo per mantenere un equilibrio finanziario tra il sostegno ai Paesi dell'Europa centro-orientale e quelli della riva meridionale del Mediterraneo; in terzo luogo l'Italia diventerà un contribuente netto con pesantissimi oneri finanziari a carico;

la disoccupazione costituisce il problema principale dei paesi comunitari e dei paesi candidati a diventarlo e le azioni comunitarie per l'occupazione sono state finora del tutto inadeguate, per cui pare decisivo che il complesso delle politiche comunitarie siano finalizzate alla creazione di nuovi posti di lavoro all'interno di un sistema economico risanato e competitivo;

l'Europa unita deve rappresentare un insieme di obiettivi e di finalità comuni per lo sviluppo economico e sociale dei vari popoli e non un sistema burocratico centralizzato che "sforni" direttive, normative e regolamenti che i singoli paesi devono ciecamente applicare,

impegna il Governo:

ad approvare nei tempi prestabiliti le leggi comunitarie al fine di evitare l'ingiustificato ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie in vista dell'unificazione europea;

a informare con tempestività e completezza i due rami del Parlamento sull'attività degli organi dell'Unione europea, in modo tale che le istituzioni possano intervenire con altrettanta celerità e prontezza;

ad attivarsi con maggiore forza ed efficacia, incentivando iniziative comuni

per l'occupazione che contribuiscano a ridurre la piaga della disoccupazione nel nostro Paese, riducendo in tal modo la forbice che separa le regioni settentrionali con quelle del Mezzogiorno, e in generale di tutta l'Europa;

ad intervenire in sede comunitaria perché i Parlamenti abbiano un ruolo di primo piano, partecipando attivamente alla realizzazione del processo normativo comunitario e comunque in una più ampia riforma delle istituzioni europee, nello spirito di una libera democrazia e del decentramento legislativo. I Parlamenti non devono rappresentare nella futura Europa un ruolo di semplici recettori delle direttive comunitarie ma devono avere un ruolo attivo nella costruzione di un'Europa migliore, un'Europa dei popoli;

a equilibrare e standardizzare la pressione fiscale che grava sui soggetti fisici e giuridici del nostro Paese a quelli medi europei, in vista dell'unificazione monetaria, finanziaria e normativa;

ad agire con forza in sede europea per la rinegoziazione della politica agricola comune, tenendo conto delle reali attività produttive e delle specialità dei singoli paesi membri al fine di superare l'attuale penalizzazione del nostro Paese nei confronti di altri Stati, quali ad esempio Francia e Germania, in cui sono presenti poteri forti che premono sulla comunità per ottenere maggiori vantaggi economici. A parità di valore aggiunto agricolo prodotto, vi è una fortissima disparità nei trasferimenti operati dalla politica agricola comunitaria. Le linee di rinegoziazione devono mettere in discussione il problema delle quote (latte e carne) e del sostegno ai prezzi, che si vorrebbe mantenere fino al 2006, rischiando di garantire così le agricolture forti dell'Europa continentale a discapito di quella mediterranea;

ad attivarsi perché restino distinti gli interventi tra le produzioni ed i sostegni economici, privilegiando quelle aziende che disincentivano lo sfruttamento esasperato del territorio con uso massiccio di prodotti chimici, e quelle aziende che sti-

molano una maggiore competitività dell'intero settore agroalimentare sui mercati comunitari e mondiali attraverso una diversificazione delle produzioni ed a un loro miglioramento qualitativo;

ad intervenire nella rinegoziazione sulle linee di riforma dei fondi strutturali previste dall'Agenda 2000, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo 1. Occorre infatti che il parametro previsto per individuare le regioni eleggibili (PIL *pro capite* inferiore al 75 per cento della media comunitaria) sia integrato da altri parametri, tra cui lo stato del lavoro locale e il tasso di infrastrutturazione del territorio. Per quanto riguarda il finanziamento transitorio delle aree che sono appena uscite dall'obiettivo 1, è necessario che esso non sia considerato sostitutivo dei finanziamenti previsti per le aree dell'obiettivo 2, ma che abbia un carattere aggiuntivo e temporaneo. È necessario intervenire poi sull'eleggibilità delle regioni candidate sia all'obiettivo 1 che all'obiettivo 2, tenendo conto della disomogeneità socio-economica interna alle regioni in oggetto e dell'esigenza di assegnare alle istituzioni regionali un ruolo chiave nel governo dello sviluppo economico programmato; sarebbe quindi opportuno che la valutazione sull'eleggibilità stessa prevedesse obbligatoriamente programmi regionali sulla cui base orientare la destinazione dei fondi comunitari. È da ritenere infatti che tali fondi debbano essere distribuiti in base alle reali esigenze produttive dei paesi membri e non ad un semplice ragionamento di numeri;

ad accelerare il processo di coordinamento delle politiche fiscali comunitarie, in coerenza con quanto definito dall'accordo politico fra i Ministri delle finanze;

a seguire con maggiore attenzione, nel contesto comunitario, il ruolo delle piccole e medie imprese, predisponendo adeguate politiche a sostegno del credito e dei processi di innovazione.

6-00036.

Lembo, Oreste Rossi, Pittino.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminata la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno del consiglio dei ministri dell'Unione europea per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1997;

vista la relazione della XIV commissione (politiche dell'Unione europea);

valutati i pareri espressi dalle commissioni affari costituzionali, giustizia, esteri, bilancio, finanze, attività produttive, lavoro e agricoltura, con le relative osservazioni;

visto il ritardo nell'approvazione della legge comunitaria 95-97 e la necessità di evitare ingiustificati accumuli di ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie;

considerata l'opportunità di procedere ad una revisione regolamentare che introduca una "sessione europea" per l'esame dei documenti comunitari;

sottolineata la necessità di una puntuale, tempestiva e completa informazione del Governo al Parlamento sull'attività dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a rafforzare, per le tematiche europee, il ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento nei confronti del Governo attraverso una accresciuta disponibilità di dati, documenti e informazioni sulle azioni perseguite e sulla negoziazione delle prospettive finanziarie dell'Unione per gli anni 2000-2006, ed in particolare sulla politica euro-mediterranea, sul negoziato relativo alla revisione dei fondi strutturali comunitari, attraverso una maggiore flessibilità dei programmi di finanziamento;

a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile, il piano nazionale per l'occupazione così come concordato al vertice straordinario di Lussemburgo;

a sostenere la proposta della commissione europea per una aliquota Iva ridotta per le attività e servizi ad alta intensità di manodopera;

a dare un più forte impulso alla realizzazione del processo di adeguamento comunitario, in particolare alla armonizzazione fiscale, relativamente alle aliquote Iva, sui servizi ad alta intensità di lavoro, alle politiche per il lavoro, alla sicurezza estera, all'immigrazione, alla giustizia e ai fondi comunitari;

a informare preventivamente il Parlamento sulla posizione del Governo nella fase di rinegoziazione della politica agricola, a difesa e tutela dell'agricoltura italiana e mediterranea in particolare;

a riferire al Parlamento, entro il 30 giugno 1998, sul numero e sullo stato dei procedimenti di infrazione tra la Commissione europea e lo Stato italiano, fornendo al Parlamento la documentazione relativa a ciascuno di essi.

6-00037.

Volontè, Sanza, Teresio Delfino, Manzione, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara, Panetta, Di Nardo, Danese, Pagano, Cavanna Scirea, Fabris.

La Camera

esaminata, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del regolamento, la relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività della Presidenza del Regno Unito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

viste le precedenti relazioni semestrali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;

viste le risoluzioni approvate dalla Commissione XIV della Camera a conclusione dell'esame delle precedenti relazioni semestrali;

visto il Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea;

visto il Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

visto il Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea;

vista la Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea;

visto il documento della Commissione europea "Agenda 2000", nonché le proposte presentate dalla Commissione europea in materia di fondi strutturali e di politica agricola comune;

visti gli articoli da 109N a 109S relativi al titolo VI-*bis* sull'occupazione del trattato di Amsterdam;

visto il titolo V relativo alle disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune contenuto nel trattato di Amsterdam;

visto il titolo VI relativo alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, contenuto nel trattato di Amsterdam;

visto il titolo III-*bis* relativo a visto, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone contenuto nel trattato di Amsterdam;

visto che il trattato di Amsterdam prevede l'integrazione della protezione dell'ambiente in tutte le politiche settoriali al fine di promuovere in particolare uno sviluppo sostenibile;

riaffermando la volontà dell'Italia di partecipare, con il necessario rilievo e nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, all'instaurazione di legami sempre più stretti tra gli Stati membri dell'Unione europea;

considerando che l'importanza fondamentale dell'attuale fase del processo di integrazione comunitaria e la grande rilevanza che essa assume per il Paese, impongono di rafforzare il rapporto tra il Governo e il Parlamento in merito alla definizione e all'attuazione degli indirizzi di politica dell'Unione europea, anche per garantire la coerenza tra legislazione nazionale e comunitaria e una presenza forte e consapevole dell'Italia in sede europea;

considerando che occorre potenziare il ruolo delle Assemblee legislative in relazione alla partecipazione alla fase ascendente del processo decisionale comunitario, in linea con il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali contenuto nel trattato di Amsterdam;

confermando il giudizio positivo in relazione alla recuperata regolarità della presentazione della relazione semestrale da parte del Governo ed apprezzando lo sforzo dell'Esecutivo di mantenere distinte la parte politica del documento da quella di mera documentazione;

impegna il Governo:

A) *per quanto riguarda l'elaborazione della relazione semestrale ed il suo contenuto:*

a riferire puntualmente ed esplicitamente circa il contenuto delle risoluzioni adottate dal Parlamento a conclusione dell'esame delle relazioni semestrali, le eventuali difficoltà insorte e in generale l'effetto suscitato;

a strutturare la relazione semestrale in modo da distinguere chiaramente tra le attività realizzate nel semestre di Presidenza trascorso e quelle previste dalla nuova Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea;

a garantire che il documento presenti in modo adeguato le diverse tematiche, evidenziando in particolare gli appuntamenti centrali del semestre in corso, in modo che sia agevolato l'esercizio dell'attività parlamentare;